



501-17

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SANZIONI
TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 25706/2013

Cron. 591

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente -
- Dott. ORONZO DE MASI - Rel. Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. ANNA MARIA FASANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE RICCARDI - Consigliere -

Rep.

Ud. 15/12/2016

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25706-2013 proposto da:

(omissis) SNC in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis), che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;

- ricorrente -

2016

contro

4750

REGIONE LAZIO DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE AREA 4
CONTENZIOSO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 507/2013 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) che si
riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

IN FATTO

La (omissis) s.n.c. impugnava la cartella esattoriale, notificata il 9/1/2011, con la quale il Concessionario per la riscossione aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa negli anni 2005 e 2006, oltre sanzioni, interessi e spese, deducendo l' intervenuta prescrizione triennale del credito tributario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, con compensazione della spese di lite, ed a seguito dell' appello proposto dal contribuente, limitatamente al capo riguardante le spese del giudizio, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 507/14/13, depositata il 18/9/2013, respingeva il gravame e confermava la sentenza della CTP, compensando anche le spese del grado.

Osservava il Giudice di appello che la decisione di compensare le spese processuali rientra tra i poteri discrezionali del giudicante, il cui esercizio non richiede una esplicita motivazione, che può desumersi anche dalla complessiva motivazione della sentenza che, nel caso di specie, non era entrata nel merito della pretesa tributaria, né aveva comportato alcuna valutazione circa la responsabilità dell'Ufficio.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, con un motivo, illustrato con memoria.

La Regione Lazio non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

IN DIRITTO

Con il motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92, 93, 82, 83, 112, 132 e 139 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, giacché la CTR, del tutto illogicamente, ha affermato che sarebbe sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali la circostanza che il giudice di primo grado non ha "deciso il merito della commissione della infrazione".

Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di precisare "che l'art. 92, secondo comma, c. p. c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263/2005 e poi modificata dalla L. n. 69/2009, *ratione temporis* applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da

specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014).

La Corte di legittimità ha anche chiarito che, "nell'ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee" (Cass. n. 2883/2014 citata, conforme a Cass. n. 12893/2011).

Orbene, le suesposte ragioni che giustificano, secondo la CTR, la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, si appalesano illogiche ed erronee atteso che i motivi di reiezione della pretesa tributaria - "la cartella era stata notificata in data 9/1/2011, ossia oltre il termine triennale di prescrizione decorrente dall'anno successivo a quello in cui dovevano essere effettuati i pagamenti" - esulano dalle "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'esaminato art. 92 c.p.c., disposizione che, da ultimo, l'art. 13 D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014, ha provveduto anche a tipizzare.

E' censurabile la decisione impugnata allorché il giudice di appello assume che la operata compensazione delle spese processuali non richieda una esplicita motivazione in quanto si giustifica, in base all'intera motivazione della sentenza ed allo svolgimento della causa, per l'assenza di "una responsabilità grave o un atteggiamento temerario dell'Ufficio" nei confronti della contribuente, in quanto il riferimento ad una simile formula motivazionale non risulta pertinente.

Nel caso di specie, infatti, è inidoneo ad integrare una adeguata motivazione dell'esercizio del potere del giudice di merito di compensare le spese il richiamo al complesso delle statuizioni adottate nella sentenza di primo grado, da cui emerge non già la reciproca soccombenza delle parti ma la soccombenza esclusiva di una di esse, considerato che, secondo il principio di causalità, la necessità, per il privato, di ricorrere al giudice è pur sempre derivata da una colpa organizzativa della Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

12 GEN 2017

Il Direttore Amministrativo
Dot. Stefano PALUMBO


Il Consigliere estensore

(Oronzo De Masi)



Il Presidente

(Domenico Chindemi)





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 12 gennaio 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96